

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alle attività di supporto tecnico – organizzativo

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede in Roma — Via Molise, n. 19, C.F. numero 80230390587, (di seguito, per brevità, anche DGLC-UIBM), rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Loredana Gulino, la quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata ai sensi della presente Convenzione presso la sede della DGLC-UIBM;

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (di seguito Agenzia o Invitalia), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato,

entrambi, di seguito, denominati le “Parti”,

PREMESSO CHE

- il MISE attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM è attivamente impegnato a favorire la competitività delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, attraverso la diffusione e valorizzazione delle proprietà industriale;
- il supporto alla diffusione e valorizzazione della proprietà industriale è strettamente connesso alla tutela dei diritti di PI ed in particolare alla possibilità di mettere in atto efficaci strategie di contrasto alla contraffazione, proprio a tutela delle imprese che proteggono con marchi, brevetti, disegni i loro asset intangibili;
- il MISE attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM svolge tra l'altro attività di Segretariato del Consiglio Nazionale Anticontraffazione, organo di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle politiche anticontraffazione, ed in questa veste offre supporto alle definizioni delle iniziative assunte dal Consiglio;

- il MISE attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM intende procedere alla definizione di piani di azione diretti a tutelare i titoli di proprietà industriale e a realizzare azioni di contrasto alla contraffazione per tutelare le PMI nazionali;
- le novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato in data 27 aprile 2016 –in vigore dal 25 maggio 2018 – (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE, hanno un impatto considerevole sulle attività del Ministero e della Direzione generale e sulla necessità di adeguare la propria organizzazione interna, i procedimenti realizzati ed il sistema informativo, in coerenza con gli stringenti dettami normativi suddetti;
- il MISE attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM gestisce banche dati ed interventi per la promozione e la diffusione delle informazioni brevettuali;
- le azioni strategiche da adottare sono per loro natura complesse e attengono a profili di competenza diversificati;
- la direttiva del MISE del 5 aprile 2018, registrata alla Corte dei Conti il 9 maggio 2018, Reg.ne prev. N. 327, con la quale sono individuati gli interventi da realizzare con le risorse previste sul capitolo di bilancio 7476, prevede tra le altre cose anche, tramite la stipula di convenzioni con enti in house, il supporto tecnico – specialistico alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM;
- la gestione del rilevante patrimonio informativo in possesso della DGLC-UIBM necessita di una standardizzazione dei flussi e delle procedure di interazione con gli uffici del Segretariato Generale del Ministero e del DPO del Ministero per far sì che detta gestione sia pienamente rispondente alla novità normative introdotte dal citato Regolamento (UE) 2016/679;
- l’interazione tra DGLC-UIBM e gli uffici del Segretariato e la correlata corretta gestione dei dati nel rispetto del GDPR rappresenta una modalità nuova che potrà essere replicata anche con riferimento alle altre Direzioni Generali;
- la predetta esigenza è ancor più forte tenuto conto della rilevante valenza che le informazioni in possesso della DGLC-UIBM hanno in termini di comunicazione;
- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.” , di seguito anche “Invitalia” la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e

nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55 - bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con Invitalia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii..";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";
- l'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con nota del 2 agosto 2018, prot. n. 000872, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497, del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3-8-2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), la DGLC-UIBM si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli articoli 67 e 68 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303 che hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione

in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti” – annualità 2016, validata con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 157322 del 10 maggio 2018;

- che, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione, la DGLC-UIBM affida a Invitalia le seguenti attività:
 1. Linea 1 – Standardizzazione rapporti e flussi tra DGLC-UIBM e Segretariato generale:
 - 1.1. Supporto gestionale e metodologico in ordine ai compiti di coordinamento, pianificazione, attuazione e verifica delle modalità organizzative e procedurali interne;
 - 1.2. Supporto tecnico per le attività di analisi delle modalità organizzative e di ridefinizione delle procedure interne in coerenza con gli indirizzi strategici e le priorità governative definite e tenendo conto del contesto normativo di riferimento;
 - 1.3. Supporto tecnico nella revisione ed elaborazione di processi e procedure connessi alla ridefinizione della governance delle informazioni e dei flussi informativi.
 2. Linea 2 – Supporto in tema di protezione dei dati personali:
 - 2.1. Supporto specialistico ai sensi del Regolamento europeo n° 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR);
 - 2.2. Formazione dei dirigenti e del personale, che verrà individuato dall'Amministrazione, con responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati;

2.3. Analisi finalizzata all'identificazione degli obiettivi, alla raccolta delle informazioni, alla verifica del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati, alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati.

Invitalia garantisce inoltre le attività di Project Management relative alla pianificazione, alla gestione e al monitoraggio delle attività previste, nonché alla verifica dei tempi e della qualità dei prodotti.

Articolo 3 **(Esecuzione delle attività)**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.

2. Il gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività dovrà essere approvato dalla DGLC-UIBM e qualsiasi variazione che sarà apportata allo stesso dovrà essere preventivamente approvata dalla DGLC-UIBM.

3. Le attività di cui alla presente Convenzione possono essere svolte anche mediante una presenza continuativa presso la DGLC-UIBM ed il Segretariato Generale dalle risorse professionali attivate da Invitalia.

4. I referenti della presente Convenzione saranno comunicati formalmente dalle Parti.

5. La DGLC-UIBM si impegna a mettere a disposizione di Invitalia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.

6. Invitalia si impegna affinché il proprio personale che a qualsiasi titolo collabori con DGLC-UIBM ed il Segretariato Generale si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, e alle direttive impartite da quest'ultimo *in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4
(Corrispettivo per le attività svolte)

1. L'importo della presente convenzione è pari a € 148.355,88 oltre IVA (euro centoquarantottotrecentocinquantacinque/88 oltre IVA) così come dettagliato nell'allegata scheda tecnico-finanziaria (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 5
(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Invitalia, a fronte delle attività realizzate presenterà, a partire dal 30/06/2019 con cadenza semestrale a giugno e a dicembre dell'anno di validità della Convenzione, la Rendicontazione delle spese sostenute e la Relazione delle attività svolte contenenti la descrizione analitica delle attività e le tabelle di rendicontazione con l'indicazione e valorizzazione delle ore/uomo impiegate, per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa.

2. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di fattura da parte dell'Agenzia, previa approvazione da parte della DGLC-UIBM delle relazioni di cui al presente articolo, mediante accredito bancario sul conto corrente che sarà indicato nell'atto di trasferimento alla DGLC-UIBM delle citate fatture da parte dell'Agenzia.

3. La DGLC-UIBM procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura da parte dell'Agenzia.

4. Per il pagamento delle quote di cui al comma 1, Invitalia presenta una documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta sulla base di quanto stabilito all' "Allegato B - Disciplinare di rendicontazione". Il totale della spesa rendicontata può comprendere costi indiretti fino ad un massimo del 25% dei costi totali, sulla base della metodologia citata nelle premesse.

5. Relativamente ai costi del personale, in sede di rendicontazione Invitalia dovrà produrre l'elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento, le ore imputate alle attività oggetto della presente Convenzione e il costo imputato alle stesse.

6. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, Invitalia dovrà in sede di rendicontazione fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa.

7. La rendicontazione sarà oggetto di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da un Revisore dei conti regolarmente iscritto nell'Albo dei Revisori di cui al decreto

legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; i relativi costi documentati potranno essere rendicontati a valere sulla presente Convenzione.

8. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia per non meno di dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della DGLC-UIBM e degli organismi nazionali preposti al controllo.

Articolo 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Invitalia si impegna a dare immediata comunicazione alla DGLC-UIBM e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7

(Interruzione)

1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile alla DGLC-UIBM, è dovuto all'Agenzia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.

2. L'eventuale importo erogato a Invitalia e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

Articolo 8

(La tutela dei dati personali)

1. Invitalia e il Ministero si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

Invitalia e il Ministero si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. Le modalità del trattamento

Invitalia e il Ministero dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

3. La comunicazione dei dati

Invitalia e il Ministero si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. L'Agenzia e il Ministero si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

4. Persone autorizzate al trattamento

Invitalia e il Ministero si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione della presente Convenzione, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

5. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. L'Agenzia e il Ministero si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. L'Agenzia e il Ministero si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente Convenzione.

6. I rapporti privacy diretti

Invitalia e il Ministero si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle amministrazioni indicate nella presente convenzione. L'Agenzia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito dell'Agenzia.

Articolo 9

(Proprietà e fruibilità dei documenti)

1. La DGLC-UIBM, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui potrà disporre liberamente.

2. Invitalia ha l'obbligo di mettere a disposizione della DGLC-UIBM tutti i dati dei quali è entrata in possesso durante l'esecuzione della Convenzione, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla DGLC-UIBM, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la realizzazione del servizio.

3. Invitalia dovrà, inoltre, provvedere senza alcun onere a carico della Amministrazione, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al suo personale, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

Articolo 10

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.
3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

Articolo 11

(Durata ed efficacia)

1. La durata della presente Convenzione è di 12 mesi dalla data di avvio delle attività di cui all'articolo
2. La data di avvio di ciascuna delle predette due linee di attività è concordata tra le parti e comunicata formalmente da Invitalia a alla DGLC-UIBM.
2. La presente Convenzione ha effetti nei riguardi delle Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
3. Eventuali proroghe del predetto termine potranno essere autorizzate dalla DGLC-UIBM, ordinariamente espressamente richieste dall'Agenzia prima della data di scadenza.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Articolo 13

(Penali)

1. In caso di mancata o inesatta erogazione dei servizi si applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla contestazione formulata dall'Amministrazione in merito alla esecuzioni delle prestazioni.
2. L'applicazione delle predette penali non potrà superare il 10% dell'importo della presente Convenzione; superato tale limite, essa si intenderà risolta di diritto.
3. L'applicazione di penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso la controparte dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
4. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo verrà detratto dai pagamenti dovuti all'Agenzia senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla DGLC-UIBM all'Agenzia mediante lettera raccomandata a/r oppure via PEC. In tal caso, l'Agenzia è tenuta a comunicare, mediante lettera raccomandata a/r o via PEC, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
6. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Agenzia prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude comunque il diritto della DGLC-UIBM a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 14

(Definizione delle controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Articolo 15

(Diritto di recesso e risoluzione)

1. La DGLC-UIBM potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la stessa DGLC-UIBM, la

realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell'Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti.

Articolo 16

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio fax o email) cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

DGLC-UIBM: dglcuibm.segreteria@pec.mise.gov.it

Invitalia: segreteriaad@postacert.invitalia.it

3. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 17

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Articolo 18
(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.

Allegati:

- A) Scheda tecnica-finanziaria
- B) Disciplinare di rendicontazione.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
DGLC-UIBM
Avv. Loredana Gulino
(*firmato digitalmente*)

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Dott. Domenico Arcuri
(*firmato digitalmente*)

Allegato A)**Scheda tecnica-finanziaria**

Attività	Costo Totale
1. Linea 1 – Standardizzazione rapporti e flussi tra DGLC-UIBM e Segretariato generale	€ 79.635,36
Supporto gestionale e metodologico in ordine ai compiti di coordinamento, pianificazione, attuazione e verifica delle modalità organizzative e procedurali interne;	
Supporto tecnico per le attività di analisi delle modalità organizzative e di ridefinizione delle procedure interne in coerenza con gli indirizzi strategici e le priorità governative definite e tenendo conto del contesto normativo di riferimento	
Supporto tecnico nella revisione ed elaborazione di processi e procedure connessi alla ridefinizione della governance delle informazioni e dei flussi informativi.	
2. Linea 2 – Supporto in tema di protezione dei dati personali	€ 39.049,34
Supporto specialistico ai sensi del Regolamento europeo n° 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR).	
Formazione dei dirigenti e del personale, che verrà individuato dall'Amministrazione, con responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati.	
Analisi finalizzata all'identificazione degli obiettivi, alla raccolta delle informazioni, alla verifica del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati, alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento dei dati.	
Spese generali (25%)	€ 29.671,18
Totale senza IVA	€ 148.355,88
Totale con IVA	€ 180.994,17

Gli importi riportati per ciascuna linea di attività potranno subire scostamenti nella misura del 15%. Eventuali scostamenti superiori a detta percentuale dovranno essere preventivamente autorizzati dalla DGLC-UIBM.

Allegato B)

Disciplinare di rendicontazione

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti dall'Agenzia in relazione alla Convenzione tra la DGLC-UIBM e l'Agenzia in ordine alle attività di supporto alle politiche per la lotta alla contraffazione.

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l'attuazione degli interventi si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti dall'Agenzia.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate all'Agenzia in qualità di soggetto attuatore:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B) **Costi indiretti**, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti dall'Agenzia per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

L'Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);

- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della Convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività sopprese, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differte} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{irap} - \text{valore ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/lnps} + \text{assenze c/azienda}}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per lo natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

$$\frac{(\text{costi del personale, dei collaboratori e delle missioni} + \text{spese per acquisizione di beni e servizi}) \times P}{\text{considerando } P=25\% .}$$

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

$$\text{Costo rendicontabile} = \text{Costi diretti} + \text{Costi indiretti}$$